

**Ai gentili clienti
Loro sedi**

Gestione separata: le nuove aliquote contributive dopo la stabilizzazione della DIS-COLL


Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **con la stabilizzazione dell'istituto DIS-COLL** (il quale prevede l'erogazione di un trattamento economico ai collaboratori disoccupati involontari) è stato previsto un **aumento dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti alla gestione separata**. La **circolare INPS n. 122 del 28.07.2017** ha fornito, in merito, alcune precisazioni: *i) l'aumento si applica a tutte le collaborazioni* coordinate e continuative, anche a progetto, agli **uffici di amministratore, sindaco o revisore** di società, associazioni o altri enti, nonché con riferimento a dottorato di ricerca, assegni e borse di studio; *ii) non si applica* a componenti **commissioni e collegi, amministratori di enti locali, venditori porta a porta, rapporti occasionali autonomi, associati in partecipazione, medici in formazione specialistica**. Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 81 del 22.05.2017 **gli iscritti alla Gestione Separata sono oggetto di una maggiorazione contributiva del 0,51% a decorrere dallo scorso mese di luglio 2017**. L'aliquota si aggiunge alle aliquote: *i) del 32%* come aliquota base per la generalità degli iscritti; *ii) dello 0,72%* derivante **dall'estensione delle tutele per la maternità, malattia e congedo agli iscritti alla cassa**. Segnaliamo che le denunce emens dei **soggetti interessati dall'aliquota del 33,23%** per i mesi di **luglio, agosto e settembre** potranno essere presentate **entro il 31.10.2017** ed i relativi versamenti potranno essere effettuati entro il 16.10.2017.

Premessa

Con la **circolare n. 122 del 28.07.2017** l'INPS ha fornito alcune **precisazioni in relazione all'aumento contributivo disposto a copertura della DIS-COLL** dall'articolo 7 D.Lgs. n. 81 del 22.05.2017. A fronte della stabilizzazione delle tutele contro la disoccupazione involontaria dei collaboratori, il **"Jobs Act degli autonomi"** ha previsto l'introduzione di un **contributo aggiuntivo del 0,51% a decorrere dal mese di luglio 2017**.

Coloro che sono **interessati dall'applicazione della maggiorazione** (che comporta l'applicazione di un'aliquota complessiva del **33,23%**) **potranno:**

1. procedere all'invio delle denunce dei mesi di **luglio, agosto e settembre 2017** entro il prossimo **31.10.2017**;
2. effettuare i relativi **versamenti** entro il **16.10.2017**.



Ambito di applicazione

Per espressa previsione normativa, **sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria**, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:

- **Uffici di amministratore, sindaco o revisore** di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall'art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986);
- **tutte le collaborazioni coordinate e continuative**, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
- **dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio**.

Ne deriva che **restano esclusi dall'aumento dell'aliquota contributiva** pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come:

- **Componenti commissioni e collegi;**
- **Amministratori di enti locali** (D.M. 25.5.2001);
- **Venditori porta a porta** (art. 19, D. lgs 114/1998);
- **Rapporti occasionali autonomi** (legge 326/2003 art. 44);
- **Associati in partecipazione** (non ancora cessati);
- **Medici in Formazione specialistica** (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell'anno 2006, all'articolo 1, comma 300).

OSSERVA

Tale aliquota si aggiunge a quelle pari a:

- **32,00%**, così come stabilito dall'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- **0,50%**, stabilita dall'art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall'art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007);
- **0,22%** disposto dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Per effetto dell'incremento contributivo, **le aliquote contributive applicabili sono fissate nelle seguenti misure:**

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DA LUGLIO 2017						
Cod.	Tipo rapporto	Aliquote				
		IVS	Mal, mat, inf	Maternità	DIS-COLL	Totale
1A - 1E	AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	32	0,5	0,22	0,51	33,23
1B	SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	32	0,5	0,22	0,51	33,23
1C	REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	32	0,5	0,22	0,51	33,23
1D	LIQUIDATORE DI SOCIETA'	32	0,5	0,22	0,51	33,23
02	COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDI E SIMILI	32	0,5	0,22	0,51	33,23

03	PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI	32	0,5	0,22		32,72
04	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)	32	0,5	0,22		32,72
05	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO EROGATA DA...	32	0,5	0,22	0,51	33,23
06	CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)	32	0,5	0,22	0,51	33,23
07	VENDITORE PORTA A PORTA	32	0,5	0,22		32,72
09	RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE 326/2003 ART. 44)	32	0,5	0,22		32,72
10	CO. CO. E CO. DEI TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA O ULTRASESSANTACINQUENNI 11 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.	32	0,5	0,22	0,51	33,23
12	RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI	32	0,5	0,22	0,51	33,23
13	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)	32	0,5	0,22		32,72
14	FORMAZIONE SPECIALISTICA	32	0,5	0,22		32,72
17	CONSULENTE PARLAMENTARE	32	0,5	0,22	0,51	33,23
18	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015	32	0,5	0,22	0,51	33,23

Applicazione e adempimenti

L'aliquota del 33,23% esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1 luglio 2017.

Gli adempimenti previsti a seguito della variazione dell'aliquota dello 0,51 per cento possono essere effettuati **entro il terzo mese successivo a quello di emanazione delle istruzioni applicative ed operative.** In particolare:

1. i **versamenti del contributo**, relativo ai soli soggetti interessati all'aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a **luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili.** Si ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la causale di

riferimento è CXX. I contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi devono seguire le regole ordinarie;

2. **nella denuncia emens devono essere indicate le aliquote di competenza, così come illustrato nella tabella sopra riportata.** La presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all'aliquota del 33,23 per cento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.

Cenni sulla DIS-COLL

Sono destinatari dell'indennità DIS-COLL i **collaboratori coordinati e continuativi e a progetto** (inclusi anche quelli pubblici), nonché gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio privi di partita IVA (questi a decorrere dal 01.07.2017), iscritti in via **esclusiva** alla Gestione separata, **non pensionati e privi di partita IVA** (al momento di presentazione della domanda), che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Con riferimento al requisito contributivo, per i periodi coperti contemporaneamente da contribuzione presso la gestione separata e lavoratori dipendenti deve essere **conteggiato per il computo dei tre mesi solo per il periodo in cui non vi è sovrapposizione**. Riportando un chiarimento dell'INPS, qualora un lavoratore:

- svolga una collaborazione per il periodo 01.01.2015 – 31.03.2016;
- svolga un impiego di lavoro dipendente per il periodo 01.01.2015 – 30.04.2015;

potrà considerare, ai fini dell'indennità, **solamente la contribuzione versata dal 01.05.2015 in poi** (successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente).

L'indennità è **riconosciuta ai soggetti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti**:

- siano, al **momento della domanda di prestazione**, in **stato di disoccupazione** ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni (per effetto dell'art. 19 comma 1 D.Lgs. n.150/2015 è necessario prestare l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa);
- **possano far valere almeno tre mesi di contribuzione** nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (¹). I periodi di contribuzione figurativa collegati alla maternità vengono considerati di lavoro effettivo

¹ Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 31 marzo 2015; il periodo di osservazione per la "ricerca" del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2014 (anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 31 marzo 2015 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).

Relativamente al **contenuto e all'importo dell'intervento**, l'articolo 15 del D.Lgs.n.22/2015 stabilisce quanto segue:

IMPORTO E DURATA	
Importo	La prestazione è pari al 75% dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2017 all'importo di 1195 euro mensili , annualmente rivalutato. Il reddito si calcola sommando gli importi relativi ai contratti di collaborazione dividendoli per il numero di mesi (o frazione di essi) lavorati.
	Nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo .
	L'indennità mensile non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2017, il cui importo deve essere rivalutato anno per anno.
	A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, l'indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese a partire dal quarto mese di fruizione.
Durata	La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento . La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi, e non vanno conteggiati i periodi in riferimento ai quali il lavoratore ha già avuto accesso all'indennità.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO